

**Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.**

**Art. 51 ter**

*(Servizi per il supporto alla conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi)(1)*

**1.** Per le finalità di cui all'articolo 51 bis, comma 1, lettera b), la Regione attiva, nell'ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori con la finalità di:

**a)** facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;

**b)** favorire la veicolazione di informazioni in merito a:

**1)** fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari;

**2)** normativa e contrattualistica inerente il lavoro domestico;

**3)** accesso ai servizi del territorio e disponibilità di eventuali incentivi o benefici nazionali o regionali in materia;

**c)** promuovere la qualità del lavoro domestico, anche attraverso percorsi formativi e di acquisizione di competenze professionali.

**2.** I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.

**3.** Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consigliera o il Consigliere di parità regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2020